

## COMUNE DI RUSSI

Parere dell'Organo di revisione n. 04 del 31.07.2024

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione di Giunta Comunale relativa all'approvazione dell'atto di transazione tra il Comune di Russi e il Sig. A. C. relativo al ricorso R.G.R. 189/2024 presentato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Ravenna.

Il sottoscritto Roberto Curci, nominato Revisore Unico dell'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.04.2024 n. 29 ha ricevuto in data 31.07.2024, preventivamente ed ampiamente informato, la proposta di deliberazione di Giunta Comunale di cui all'oggetto corredata dalla documentazione relativa ivi richiamata, da sottoporre alla Giunta Comunale del 01.08.2024.

Su detta proposta ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 è richiesto il parere del Revisore.

Premesso che l'art. 239 T.U.E.L è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o), della Legge n. 213/2012 secondo cui l'Organo di revisione esprime parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio e sulle transazioni (n. 6 della lettera b) del comma 1 dell'art. 239 T.U.EL).

Richiamato il n. 104 del Principio Contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali laddove prevede che *“la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento”*.

Vista la documentazione trasmessa, esaminato lo schema di atto di transazione, gli allegati ed ogni altro documento utile pervenuto.

Appurato in relazione all'istruttoria effettuata che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo essendo valutabili sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni realizzabili.

Ritiene, da quanto sopra rappresentato, che la proposta transattiva di cui trattasi appare conforme all'interesse pubblico ed è coerente e vantaggiosa secondo quanto segue.

Come si evince dalla documentazione prodotta, la transazione riguarda un contenzioso tributario già in essere, nei confronti del quale il Comune di Russi non si è ancora costituito in giudizio.

Tale contenzioso è originato da una serie di avvisi di accertamento la cui pretesa tributaria si è successivamente rivelata, seppur a fronte di un non prevedibile mutamento futuro del quadro normativo e giurisprudenziale, infondata ed incostituzionale così come acclarato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022.

Si tratta pertanto di riflettere sul rischio di un'eventuale costituzione in giudizio e sui suoi possibili effetti nei riguardi del Comune di Russi.

Dall'analisi proposta nella relazione circostanziata a firma del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, considerata parte integrante e sostanziale del presente parere, si evince come gli scenari possibili che potrebbero chiudere la causa nel caso di una costituzione in giudizio del Comune di Russi siano decisamente meno vantaggiosi rispetto alla firma della transazione di cui sopra.

Questo anche nella considerazione che l'ipotesi che vedesse il Comune di Russi totalmente vincente appare allo stato attuale molto poco probabile, come si evince dalla documentazione acquisita agli atti.

Questi, in sintesi, le possibilità in relazione all'eventuale costituzione in giudizio su cui riflettere:

- costituzione in giudizio facendo valere la pretesa tributaria originale con Comune vittorioso:
  - ipotesi molto poco probabile;
- costituzione in giudizio facendo valere la pretesa tributaria originale con Comune soccombente:
  - pagamento integrale delle spese di lite;
  - perdita della pretesa tributaria originale;
- costituzione in giudizio con contestuale annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento e richiesta di estinzione del contenzioso per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese:
  - pagamento di € 124,37 conseguenti la compensazione delle spese vive;
  - pagamento di circa € 3.000,00 relativi alla propria parte delle spese legali;
  - perdita della pretesa tributaria originale;
- soluzione transattiva prospettata:
  - pagamento di € 124,37 conseguenti la compensazione delle spese vive;
  - eventuale pagamento di un massimo di € 1.496,16 relativi alle spese legali sostenute da Agenzia delle Entrate-Riscossione nel solo caso in cui ne venisse disposto il pagamento a carico della controparte;
  - perdita della pretesa tributaria originale;

Tutto questo considerato.

Dato atto che nel caso di specie ricorrono i presupposti giuridici di cui all' art. 1965 del Codice Civile (res dubia, reciprocità delle concessioni e finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivo in quanto la chiusura della controversia consente di evitare ulteriore contenzioso.

Valutati la congruità, l'opportunità, la necessità e la convenienza economica di approvare lo schema di accordo transattivo che porterebbe il Comune di Russi a non dover pagare la propria quota di compensazione delle spese legali stimata in circa € 3.000,00 e pertanto superiore agli oneri previsti a carico dell'Ente in caso di conclusione della transazione anche nel caso in cui il Comune fosse tenuto ad accollarsi l'intera quota relativa alle spese legali sostenute dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi ed acquisti agli atti.

Esprime **parere favorevole**, limitatamente alle proprie competenze, in merito alla proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale relativa all'approvazione dell'atto di transazione tra il Comune di Russi e il Sig. A. C. relativo al ricorso R.G.R. 189/2024 presentato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Ravenna.

Ferrara, 31.07.2024

L'Organo di revisione  
Dott. Roberto Curci  
(documento firmato digitalmente)